

In attesa del Dpcm che dovrebbe dare corso all'operazione «T.F.R. in busta-paga»:

Da marzo a giugno 2015 sarà possibile “optare” per avere in busta-paga il T.F.R. che maturerà nel periodo dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018

La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (*Legge di Stabilità 2015*) ha introdotto, in via sperimentale, la possibilità, per i/le lavoratori/trici dipendenti del settore privato – con un rapporto di lavoro da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro – di esercitare l'opzione per ottenere l'erogazione della propria quota maturanda mensile di T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) direttamente in busta-paga.

Tale «manifestazione di volontà» sarà esercitabile dal prossimo mese di marzo fino a giugno 2015, presentando (secondo quanto previsto dal Dpcm non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dopo l'esame del Consiglio di Stato) al proprio datore di lavoro il modulo Qu.I.R. (Quota maturanda mensile del T.F.R. come parte Integrativa della Retribuzione), e, una volta effettuata, sarà irreversibile per tutto il periodo dal 1° marzo 2015 fino al 30 giugno 2018.

L'esercizio dell'opzione viene riconosciuto anche ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno già destinato il T.F.R. alla previdenza complementare: in tal caso, per chi dovesse optare per tale possibilità, la contribuzione al Fondo di Previdenza complementare, per il periodo considerato, sarà costituita solo dai contributi del datore di lavoro e da quelli del lavoratore/lavoratrice.

ATTENZIONE A VALUTARE BENE I DIVERSI ASPETTI DI TALE OPZIONE!

A seguito di tale opzione, il riconoscimento in busta-paga della “quota maturanda mensile del T.F.R. come parte integrativa della retribuzione” – essendo la stessa non imponibile ai fini previdenziali – comporterà per ciascun interessato/ta un incremento mensile del reddito lordo da lavoro dipendente, pari a circa il 6,91% (N.B. tale aumento percentuale – che per i bancari va riferito alla retribuzione annua di cui all'art.81 del CCNL ABI 19.01.2012 – è legato allo

spostamento di risorse da “salario differito” a “salario diretto”, con riduzione del T.F.R. finale o della previdenza complementare del lavoratore/trice).

Sotto l'aspetto fiscale (e, quindi, del reddito netto), tale scelta risulterà conveniente solo per chi, avendo trattenuto il T.F.R. in azienda, ha un reddito annuo lordo fino a 15.000 €; nel caso di T.F.R. destinato a previdenza complementare ed in presenza di redditi superiori, tale scelta comporterà invece un aumento delle ritenute fiscali da valutare attentamente, caso per caso, in quanto “la quota maturanda mensile di T.F.R. come parte integrativa della retribuzione”, essendo soggetta a tassazione ordinaria IRPEF (*anziché agevolata “separata”*), va ad incrementare l'imponibile fiscale e, di conseguenza, l'IRPEF annuale, aumentando inoltre le addizionali regionale e comunale, con conseguenze negative anche sulle detrazioni per lavoro dipendente e sui carichi familiari nonché sulle eventuali agevolazioni legate all'ISEE (*es. tariffe asili nido, mense scolastiche, tasse universitarie, ecc.*) e sugli importi degli A.N.F. (*Assegni per Nucleo Familiare*). La stessa quota di T.F.R., invece, sarebbe ininfluenza nel computo del reddito complessivo annuo ai fini della concessione del bonus da 80 €.

Nella tabella di pag.3 riportiamo alcune esemplificazioni di Colleghi/Colleghe con la simulazione delle ripercussioni fiscali su una annualità lorda di Trattamento di Fine Rapporto riferita a ciascuna delle tre casistiche ora possibili (*mantenimento del proprio T.F.R. maturando in azienda; destinazione dello stesso T.F.R. maturando a previdenza complementare; erogazione del proprio T.F.R. maturando direttamente in busta-paga; rispetto all'ultima casistica – che permette di incamerare subito il proprio T.F.R. ma risulta fortemente penalizzata dal punto di vista fiscale – giova ricordare che, nel caso di iscrizione da almeno 8 anni ad un Fondo di Previdenza Complementare, è possibile richiedere, senza vincolo di motivazioni, un'anticipazione della propria posizione previdenziale maturata, fino ad un max del 30% e soggetta a tassazione del 23%*).

Infine, alle pagg. 4 e 5, alleghiamo l'art.1, commi 26-34, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (*Legge di Stabilità 2015*), riservandoci di ritornare sulla materia non appena il richiamato Dpcm attuativo sarà reso noto ed entrato in vigore.

Milano, 23 febbraio 2015

La Segreteria di Gruppo FISAC-CGIL

R.A.L. Ritribuzione Annua Lorda come da CCNL (tabelle a gennaio 2015 annualizzate)		T.F.R. Annuo lordo (6,94% della R.A.L., corrispo in 12 rate mensili)	CASO 1) TASSAZIONE FINALE PER IL T.F.R. IN AZIENDA		CASO 2) TASSAZIONE FINALE PER IL T.F.R. A PREVIDENZA COMPLEMENTARE		CASO 3) TASSAZIONE IMMEDIATA PER IL T.F.R. IN BUSTA-PAGA		IRPEF PAGATA IN PIU'	
			Aliquota IRPEF "tassazione separata"	imposta relativa	Tassazione sostitutiva prestazione (max. 15% - min. 9%)	imposta relativa	Aliquota marginale IRPEF ordinaria	imposta relativa	maggior imposta annua su T.F.R. nel CASO 3) rispetto al CASO 1)	maggior imposta annua su T.F.R. nel CASO 3) rispetto al CASO 2)
3A 1 L, neoassunto, con livello retributivo d'inserimento profes.	€ 23.350	€ 1.613	23,60%	€ 381	9,00%	€ 145	27,00%	€ 436	€ 55	€ 291
3A 1 L, al 3° scatto di anzianità	€ 30.400	€ 2.100	24,50%	€ 514	9,00%	€ 189	38,00%	€ 798	€ 284	€ 609
3A 1 L, al 3° scatto di anzianità, P/T a 25 ore settimanali	€ 20.270	€ 1.400	23,20%	€ 325	9,00%	€ 126	27,00%	€ 378	€ 53	€ 252
3A 2 L, al 2° scatto di anzianità	€ 31.300	€ 2.163	24,60%	€ 532	9,00%	€ 195	38,00%	€ 822	€ 290	€ 627
3A 2 L, al 2° scatto di anzianità, P/T a 30 ore settimanali	€ 25.050	€ 1.731	24,00%	€ 415	9,00%	€ 156	27,00%	€ 467	€ 52	€ 311
3A 3 L, al 7° scatto di anzianità	€ 36.250	€ 2.505	25,40%	€ 636	10,50%	€ 264	38,00%	€ 952	€ 316	€ 688
3A 3 L, al 7° scatto di anzianità, P/T a 22,50 ore settimanali	€ 21.750	€ 1.503	23,70%	€ 356	10,50%	€ 158	27,00%	€ 406	€ 50	€ 248
3A 4 L, al 5° scatto di anzianità	€ 37.450	€ 2.588	25,50%	€ 660	9,30%	€ 241	38,00%	€ 983	€ 323	€ 742
3A 4 L, al 5° scatto di anzianità, P/T a 20 ore settimanali	€ 19.900	€ 1.375	23,20%	€ 319	9,30%	€ 128	27,00%	€ 371	€ 52	€ 243
Q. D. 1, al 6° scatto di anzianità	€ 42.700	€ 2.950	26,60%	€ 785	10,20%	€ 301	38,00%	€ 1.121	€ 336	€ 820
Q. D. 2 al 7° scatto di anzianità	€ 45.700	€ 3.158	26,90%	€ 849	10,50%	€ 332	38,00%	€ 1.200	€ 351	€ 868

N.B. gli esempi esposti, riportano sia il caso di T.F.R. mantenuto in azienda che quello di T.F.R. destinato a previdenza complementare, raffrontato all'erogazione del T.F.R. in busta-paga. Va considerato che l'erogazione in busta paga comporta, oltre alla perdita dei rendimenti delle somme non investite, l'immediata e maggiore imposizione fiscale (evidenziata, secondo il caso, nelle ultime due colonne), cui aggiungere l'aggravio delle addizionali regionale e comunale, la riduzione delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi familiari, oltre alle eventuali possibili ripercussioni negative sulle agevolazioni legate all'ISEE e sugli importi degli A.N.F.

ALLEGATO:

Art.1, commi 26-34, della Legge 23 dicembre 2014, n.190

(Legge di Stabilità 2015)

26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:

«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n.297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;

b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».

27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.

28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n.252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n.296 del 2006.

29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n.296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297.

30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successive modificazioni.

31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni.

32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

33. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a 34, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
